



COMUNE DI NAPOLI

Gabinetto del Sindaco

PROGRESSIVO ANNUALE:
17 NOV 2011
PROG. n. 1404

Prot. n. 107 del 17.11.2011

Ordinanza Sindacale

Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno illegale del parcheggio abusivo.

IL SINDACO

Premesso che:

- il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, storicamente diffuso in tutta la città di Napoli, non rappresenta solo vicenda che attiene al tema della "diffusa illegalità" ma - come dimostrato anche attraverso attività investigative e processuali - in tantissimi casi, esso è strettamente connesso alle attività della criminalità organizzata di stampo camorristico e costituisce una delle attività attraverso le quali viene attuata la strategia del controllo del territorio esercitata da dette organizzazioni;
- infatti, porzioni consistenti di spazio pubblico, nel corso di alcuni decenni, sono state sottratte alla collettività ed alla loro originaria destinazione (essere cioè fruite liberamente dalla generalità dei cittadini) e, attraverso le mansioni svolte da parcheggiatori abusivi, sono state adibite a parcheggi illegali gestiti dalla criminalità organizzata, attività che procura proventi illegali rilevanti poichè attuata anche attraverso modalità mediante le quali il cittadino affida il veicolo in modo non occasionale, ma stabile, ovvero versando una sorta di canone mensile al parcheggiatore che lavora per la organizzazione di riferimento. E' noto, ad esempio, che, all'esito di operazioni svolte dalla Polizia Municipale nel recentissimo passato, detto fenomeno è stato così accertato nella zona di Piazza Mercato e di Piazza Arcangelo Scacchi e che è risultato, in particolare, che i parcheggiatori sorpresi ad operare nella zona ospedaliera e, in particolare, in prossimità dei nosocomi Cardarelli, Santobono, Fatebenefratelli e Monaldi erano contigui a gruppi camorristici di Secondigliano e che quelli sorpresi nella attività illegale svolta in via Chiatamone erano contigui ai gruppi camorristici della zona della Torretta;
- in altre situazioni, i parcheggiatori abusivi svolgono, comunque, mansioni di

- “vedetta” per conto delle organizzazioni camorristiche, contribuendo al “controllo” criminale del territorio;
- inoltre, atteso che la attività illegale, quotidianamente, può procurare profitti fino a diverse centinaia di euro, anche nei casi in cui il parcheggiatore non è associato o contiguo ad organizzazione criminale, egli è costretto a consegnare una parte dei proventi al sodalizio che gli permette di operare sul territorio;
 - non rari sono i casi in cui il fenomeno degenera nella commissione del delitto di estorsione, tentata o consumata, nei confronti dell'automobilista o conducente del veicolo, con minacce di aggressione alla persona o di danni all'autovettura in caso di mancato pagamento, ovvero anche mediante la consumazione di aggressioni fisiche;
 - innumerevoli sono, altresì, i casi in cui, per svolgere la attività illegale, la zona di operatività del parcheggiatore viene delimitata attraverso l'installazione di paletti o altre strutture fisse, con la conseguente consumazione del reato ex artt. 633 e 639 bis c.p. (invasione del suolo pubblico);
 - l'attività di parcheggiatore abusivo viene, molto spesso, praticata in aree dove la sosta non è consentita, contribuendo in tal modo a congestionare il traffico, ovvero nelle zone delimitate dalle “strisce blu” - quindi regolamentate con la sosta a pagamento - il che comporta che l'automobilista è indotto a pagare sia la tariffa regolare sia la indebita somma richiesta dal parcheggiatore abusivo;
 - in diversi casi, il parcheggiatore rilascia uno “scontrino” all'automobilista - quasi una sorta di ricevuta di avvenuto pagamento - ipotesi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra il reato di truffa;
 - in molti casi, il fenomeno è incoraggiato dalla condotta di titolari di esercizi pubblici che, al fine di “procacciarsi” un maggior numero di clienti, organizzano, gestiscono o agevolano attività di parcheggio abusivo sul suolo pubblico nell'area prospiciente il proprio locale. Il comportamento di questi operatori economici, nei casi in cui è chiaro e inconfutabile il nesso funzionale delittuoso in concorso con il parcheggiatore abusivo, si configura come una condotta non solo eticamente deprecabile ma propedeutica al rafforzamento di un fenomeno criminale, la cui esistenza è legata alla mutua convenienza economica di una pratica in violazione sia delle regole di civile convivenza sia di corretta competizione fra esercizi commerciali;
 - per comprendere le dimensioni del fenomeno, basta rammentare che, dal 2008 al 2011 (sino alla data del 22 Agosto), la Polizia Municipale ha complessivamente elevato, sul territorio delle 10 Municipalità cittadine, n. 8540 verbali ex art. 7 co. 15 bis Codice della Strada per un valore totale delle sanzioni di euro 6.012.632,00, somma rilevantissima che, tuttavia, risulta di difficile esigibilità in quanto, a fronte del mancato pagamento della sanzione pecuniaria, il responsabile dell'illecito amministrativo risulta, almeno formalmente e nella quasi totalità dei casi, non percettore di alcun reddito né titolare di possidenze economiche;
 - risulta come, nella maggior parte delle ipotesi, l'attività illegale sia esercitata da persone condannate con sentenza irrevocabile o da persone sottoposte a

procedimento penale che vivono abitualmente con i proventi di attività illegali e delittuose;

- attualmente, la attività illegale di parcheggiatore abusivo è disciplinata dalla norma ex art. 7 comma 15 bis Codice della Strada – Decreto legislativo 285/1992 – che prevede la irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 726,00 ad euro 2.918,00 e la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, ma che detta norma si rivela, da sola, insufficiente a contrastare il fenomeno;
- in conclusione, nella città di Napoli, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, prima ancora che vicenda riguardante la violazione delle regole del Codice della Strada, è questione che investe direttamente la sicurezza della città in quanto fenomeno illegale - presente in tutte le zone della città, nessuna esclusa – che – anche nelle ipotesi in cui non risulta connesso alle attività di organizzazioni di stampo camorristico – compromette gli indici del sicuro e ordinato vivere civile poiché, essenzialmente, lo spazio pubblico è sottratto al legittimo controllo del Comune e delle istituzioni ed è sottoposto all'esercizio di regole illegittime e arbitrarie dettate dal privato o, addirittura, da organizzazioni criminali, così vulnerando uno dei principi essenziali dello stato di diritto costituzionale;
- in secondo luogo, il fenomeno descritto funge da elemento che incide sulla sicurezza poiché limita la libertà, morale e di movimento, del cittadino che non può muoversi sul territorio urbano solo rispettando le regole del codice della strada in quanto è costretto, altresì, per non aderire alla richiesta proveniente dal parcheggiatore, a scegliere, per la sosta, zone diverse rispetto a quelle pure possibili oppure, accettando di sostare nella zona controllata, esporre concretamente se stesso al pericolo di diventare oggetto di minaccia o violenza nella ipotesi in cui rifiuti di consegnare la somma richiesta dal parcheggiatore;
- la situazione, nelle sue implicazioni specifiche e generali, determina sistematicamente il conclamato venir meno degli indici di “sicurezza urbana” di cui al comma 4 dell'articolo 54 TUEL.

Letta la nota prot. n. 407 del 28 Settembre 2011 del Comandante la Polizia Municipale di Napoli e su proposta dell' Assessore di Diritti, Trasparenza e Sicurezza del Comune di Napoli.

Ravvisata l'urgenza del provvedimento e letti gli artt. 50 e 54 co. 4° D.Lvo 267/2000 nonchè l'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008.

FA DIVIETO

- di esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore abusivo sul suolo pubblico;
- di organizzare, agevolare o predisporre, in qualsiasi forma, al fine di trarre profitto, l'attività prestata da parcheggiatori abusivi sul suolo pubblico.

DISPONE

- che la commissione delle condotte sopraindicate, in violazione della presente ordinanza, sia punita mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 7 co. 15 bis codice della strada.
- che l'organo procedente trasmetta copia della relazione attestante l'avvenuta violazione dell'ordinanza sindacale al Sig. Questore di Napoli ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 per la applicazione dell'avviso orale e, ove ne ricorrano i presupposti, per la applicazione del provvedimento di rimpatrio.
- che l'organo procedente, nelle ipotesi di maggiore rilevanza e gravità dei fenomeni individuati, trasmetta copia della relazione attestante l'avvenuta violazione dell'ordinanza sindacale alla Guardia di Finanza - Nucleo Provinciale Polizia Tributaria ai fini dell'attivazione di procedure dirette alla verifica del reddito e delle possidenze economiche riferibili all'autore del fatto.
- che l'organo procedente trasmetta copia della relazione attestante l'avvenuta violazione dell'ordinanza sindacale al Nucleo Tributi istituito presso la Polizia Municipale di Napoli ai fini della verifica in ordine alla regolarità del pagamento dei tributi locali, in attesa della istituzione della Unità Speciale-Task Force che la Amministrazione Comunale intende attivare per il contrasto ai fenomeni evasivi dei tributi locali.
- che l'organo procedente, nelle ipotesi in cui l'attività di parcheggio abusivo sia stata organizzata, diretta, agevolata o sia, comunque, riferibile a titolari o gestori di esercizi pubblici, trasmetta copia della relazione attestante l'avvenuta violazione dell'ordinanza sindacale al Dirigente Servizio Commercio al dettaglio e al Dirigente Servizio Polizia Amministrativa del Comune Napoli ai fini dell'adozione delle sanzioni previste.
- che l'organo procedente, ove ravvisi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, trasmetta copia della relazione attestante l'avvenuta violazione dell'ordinanza sindacale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai fini della valutazione della sussistenza del reato ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti emessi dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica).

DEMANDA

- al Comando Polizia Municipale Napoli, alla Polizia di Stato, all'Arma dei

Carabinieri ed alla Guardia di Finanza la attuazione della ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ha efficacia per mesi sei ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

La presente ordinanza è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto Napoli, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 TUEL.

La presente ordinanza è inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al Sig. Questore Napoli, al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri Napoli ed al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza, nonché, per adempimento e più ampia diffusione, è inviata al Dipartimento Comunicazione e Immagine ed alle Municipalità cittadine.

Il Sindaco
Luigi de Magistris



ORDINANZA SINDACALE

Progr. Annuale n. 1404 del 17 NOV. 2011**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**
Segreteria della Giunta comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha avuto inizio il 17 NOVEMBRE 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**COMUNE DI NAPOLI****Segreteria generale****Servizio Segreteria della Giunta Comunale**

Il presente atto, composto da n. 6..... pagine progressivamente numerate, è copia conforme all'originale della Ordinanza Sindacale n. 1404..... del 17 NOV 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

